

Rapporti di lavoro

I premi sportivi sono reddito diverso

Secondo le Entrate, invece, se corrisposti da Asd/Ssd ad atleti e tecnici si applica il regime fiscale relativo al reddito conseguito

di Biagio Giancola, Letizia Di Nicolantonio

09 Settembre 2025

Ha sollevato alcune perplessità la [consulenza 9/2025, pubblicata dall'agenzia delle Entrate](#) in risposta all'istanza promossa dalla Federazione italiana sport equestri (Fise), sul trattamento tributario dei premi corrisposti nell'ambito di manifestazioni sportive.

Il riferimento è il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette di premi sportivi, corrisposti ad atleti o tecnici, nell'ambito di un rapporto di lavoro sportivo da Asd e Ssd iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

A seguito dell'istanza presentata dalla Fise, l'agenzia delle Entrate ha individuato e si è espressa su quattro fattispecie di premi erogati a favore di lavoratori dello sport e, per il caso che ci interessa, nello specifico ha ritenuto che i premi corrisposti da Asd/Ssd a propri tesserati atleti e tecnici nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo, siano tassabili secondo il regime fiscale applicabile al reddito conseguito dal percipiente, in base alla tipologia del contratto di lavoro sportivo stipulato, subordinato oppure autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative e fermo restando la fascia di "neutralità fiscale" di 15.000,00 euro.

In pratica, in costanza di rapporto di lavoro sportivo, sia esso atleta o tecnico dipendente, autonomo o co.co.co, l'Agenzia esclude tout court l'applicabilità della tassazione separata in base all'articolo 36, comma 6-quater, del Dlgs 36/2021 e all'articolo 45, comma 2, del Dlgs 33/2025 e qualifica l'importo erogato come parte variabile della retribuzione fissa stabilita nel contratto.

In tal modo, seppure non esplicitato nella consulenza giuridica 9/2025, l'agenzia delle Entrate ha ricondotto gli importi dei premi erogati a seguito del raggiungimento di risultati sportivi, al principio dell'onnicomprendività reddituale stabilito dall'articolo 51, comma 1, del Tuir, in base al quale costituiscono reddito di lavoro tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce a qualunque titolo e anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro. Tale principio è ora esteso al lavoratore autonomo titolare di partita Iva, secondo il nuovo articolo 54 del Tuir e chiaramente al co.co.co sportivo in quanto i compensi sono redditi assimilati a quelli di lavoro.

Per inciso, con riferimento all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, richiamando la normativa dell'Unione europea, l'Agenzia ritiene rilevante l'importo dei premi corrisposti al lavoratore sportivo autonomo titolare di partita Iva sempre considerando il premio quale parte variabile del compenso della prestazione di lavoro autonomo e quindi assoggettabile all'imposta, al pari dell'intero corrispettivo pattuito e ricevuto.

Va osservato che l'interpretazione fornita dalle Entrate risulta difforme dalla ratio stessa dell'articolo 24 del Dlgs 163/2022, che ha istituito la disciplina sui premi sportivi introducendo il comma 6-quater all'articolo 36 del Dlgs 36/2021. L'intenzione del Legislatore è chiara ed esente da dubbi interpretativi laddove, nella relazione illustrativa al Dlgs 163/2022, chiarisce che l'articolo 24 stabilisce «l'esclusione dalla natura retributiva degli importi erogati ai lavoratori sportivi a titolo di premio quindi non in relazione all'attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi legati all'alea del risultato».

Dunque la relazione illustrativa fornisce una lettura certa e chiara del trattamento tributario applicabile agli importi erogati a titolo di premio sportivo, escludendone la natura retributiva e riconducendoli esclusivamente all'evento oggettivo del risultato sportivo aleatorio, e dunque non ammettendo alcun riferimento ovvero collegamento alla prestazione dell'atleta o tecnico («...non in relazione all'attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi legati all'alea del risultato»).

Sotto l'aspetto soggettivo, che l'articolo 36, comma 6-quater del Dlgs 36/2021 si applichi ai lavoratori sportivi è fuori di dubbio, giacché è proprio la relazione illustrativa all'articolo 24 del Dlgs 163/2022 a indicare espressamente che i

destinatari percipienti del premio siano i “lavoratori sportivi” ossia coloro che, secondo l’articolo 25 del Dlgs 36/2021 (rubricato “lavoratore sportivo”), senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, «esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche» ossia, tra gli altri, le Asd e Ssd.

Esiste, poi, anche una ragione di ordine sistematico: la disciplina del volontario sportivo è integralmente ricompresa nell’articolo 29 del Dlgs 36/2021, mentre gli articoli 35 e 36 della medesima legge si occupano uno dopo l’altro, rispettivamente, dell’assicurazione contro gli infortuni, trattamento pensionistico e trattamento tributario del lavoratore sportivo.

Non si intuisce, dunque, per quale ragione giuridica, il Legislatore avrebbe dovuto inserire la disciplina tributaria del premio sportivo al comma 6-quater dell’articolo 36, Dlgs 36/2021, e poi – come vorrebbe l’agenzia delle Entrate – disapplicarla proprio a quel lavoratore sportivo di cui i detti articoli di legge formano un’unica disciplina integrata, e ritenerla applicabile unicamente alla figura del volontario sportivo individuato dall’articolo 29 del Dlgs 36/2021.

Allo stesso modo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro - previsto dagli articoli 51 e 54 del Tuir, conosce delle eccezioni e regimi speciali inseriti già nei commi dei medesimi articoli, ovvero in ambito di welfare aziendale, ove si prevedono esenzioni per voucher, asili, trasporti pubblici. Ciò al fine di chiarire che il detto principio non è esente da deroghe, sempre nel rispetto della dignità del lavoratore in base all’articolo 36 della Costituzione italiana e dei contratti collettivi nazionali applicabili caso per caso.

Vista in tal modo, le previsioni riferite ai premi sportivi che Asd/Ssd e atleti/tecnici pattuiscono nel contratto individuale di lavoro, ovvero che le Asd o Ssd individuano unilateralmente a favore di propri tesserati atleti o tecnici, andranno qualificate come disposizioni aleatorie unilaterali, la cui prestazione posta esclusivamente a carico dell’ente sportivo dilettantistico resta incerta e unicamente collegata al risultato sportivo e non alla prestazione del lavoratore sportivo, sia esso dipendente, autonomo o co.co.co.

La diretta conseguenza giuridica della natura aleatoria unilaterale del premio sportivo è che non interessa l’effettiva prestazione sportiva del lavoratore; così a titolo di esempio qualora l’atleta tesserato abbia prestazioni sportive scadenti o addirittura risulti infortunato sarà comunque titolare del diritto di ricevere l’erogazione del premio sportivo, anche previsto su base contrattuale individuale e quindi non anche per altri atleti del medesimo ente sportivo dilettantistico, qualora la squadra di appartenenza abbia comunque raggiunto il risultato sportivo previsto quale evento aleatorio per erogare il premio sportivo.

In tal senso, si supererebbero anche tutte le cautele dottrinali e operative che suggeriscono di evitare di pattuire espressamente il premio sportivo all’interno del contratto individuale sportivo definito dalle parti contrattuali (ente sportivo dilettantistico/atleta o tecnico).

Alla luce di quanto illustrato, circoscrivere l’applicazione della disciplina speciale dei premi sportivi esclusivamente ai volontari delle Asd/Ssd oppure alle sole ipotesi di premi erogati direttamente dai comitati organizzatori, per i risultati di classifica previsti nel montepremi delle singole manifestazioni sportive da essi organizzate, e alle somme erogate dai comitati organizzatori in funzione dei risultati ottenuti in occasione della partecipazione alle manifestazioni d’interesse federale, nazionale o regionale (ipotesi sub 2 della risposta 9/2025 in commento) risulta certamente riduttivo e, secondo l’opinione dello scrivente, contrario alla legge.

L’efficacia dell’interpello su istanza del contribuente vincola l’amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza (Corte di cassazione, sentenza 26604/2022), tuttavia è altrettanto vero che si rischia di inaugurare una prassi amministrativa che potrebbe in ogni caso portare all’emanazione di atti di accertamento da impugnare. In questo senso, un’interpretazione del parere dell’amministrazione secundum lege impone di estendere la legge speciale in materia di premi sportivi previsti dall’articolo 36, comma 6-quater, del Dlgs 36/2021 indistintamente a tutte gli importi erogati dalle associazioni o società sportive dilettantistiche ai propri atleti e tecnici tesserati, anche in corso di rapporto di lavoro sportivo e non solo nell’ipotesi di rapporto di volontariato – come vorrebbe l’agenzia delle Entrate – per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, oppure per la partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di Coni, Cip, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche.

In definitiva, l'individuazione della categoria reddituale degli importi erogati da Asd o Ssd ad atleti a titolo di premio sportivo andrà individuato nella categoria dei redditi diversi, secondo l'articolo 36, comma 6-quater del Dlgs 36/2021, con conseguente applicazione della tassazione separata con ritenuta a titolo di imposta definitiva del 20% ai sensi dell'articolo 45 Dlgs 33/2025 ed assorbite nel reddito da lavoro soltanto quelle somme elargite dalla Asd/Ssd al tecnico o istruttore sportivo, espressamente inserite nel contratto individuale di lavoro sportivo, quale corrispettivo ulteriore e variabile collegato alla misurazione di prestazioni lavorative sportive.

L'interpretazione rigida e distante dalla lettera e ratio legis rappresentata dall'agenzia delle Entrate rischia di causare una battuta di arresto nello sport, basato per natura sulla competizione e sul risultato: si auspica dunque un intervento chiarificatore a cura dell'amministrazione.

L'Esperto Risponde ora è più veloce

Poni un quesito gratuito o acquista la garanzia di risposta entro 48 ore lavorative



Invia quesito

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

| [Accessibilità](#) | [TDM Disclaimer](#)

ISSN 2499-2070 - Norme & Tributi Plus Lavoro [<https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE